

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4164 del 18/08/2021
Oggetto	E-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Area Centro Nord - Sviluppo Rete Autorizzazioni e Patrimonio Industriale. Autorizzazione ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio dell'opera denominata "Costruzione linea a 15 kV in doppia terna in cavo sotterraneo ad elica visibile per potenziamento impianti nella tratta compresa fra la cabina elettrica secondaria "SMISTAMENTO" NR. 147264 e la cabina "NU M.PETRA B" nr. 460091 incluso il collegamento alla cabina "LA PIEDA" nr. 143277" in Comune di Sogliano al Rubicone (FC) (Rif. E-Distribuzione AUT_3574/1958).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4294 del 18/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CRISTIAN SILVESTRONI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CRISTIAN SILVESTRONI, determina quanto segue.

Oggetto: **E-distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (di seguito E-distribuzione S.p.A.). Autorizzazione ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio dell'opera denominata *"Costruzione linea a 15 kV in doppia terna in cavo sotterraneo ad elica visibile per potenziamento impianti nella tratta compresa fra la cabina elettrica secondaria "SMISTAMENTO" NR. 147264 e la cabina "NU M.PETRA B" nr. 460091 incluso il collegamento alla cabina "LA PIEDA" nr. 143277"* in Comune di Sogliano al Rubicone (FC) (Rif. E-Distribuzione AUT_3574/1958).

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del Procedimento di seguito riportata:

Visti:

- il T.U. di Leggi sulle Acque e II.EE. 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (artt. 87 e 88), con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni già esercitate dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e dagli Uffici del Genio Civile in tema di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al T.U. n. 1775/1933;
- la Legge 28/06/1986, n. 339 recante norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21/3/1988 n. 449, integrato con i D.M. 16/01/1991 e 05/08/1998;
- le norme riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico di cui alla Legge 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008;
- il D.P.R. n. 327/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"* e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Viste inoltre:

- la L.R. 10/1993 e s.m.i., *"Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative"*, che attribuisce tali funzioni alle Province;
- la L.R. 3/1999 che ha apportato modifiche alla suddetta L.R. 10/1993 e che ha disposto il completamento della delega alle Province;
- la D.G.R. 1965/1999, *"Direttiva per l'applicazione della L.R. 22/02/1993 n. 10 recante "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative", così come modificata dall'art. 90 della L.R. 21/01/1993, n. 3"*;
- la L.R. 30/2000 e s.m.i., *"Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento elettromagnetico"*;
- la D.G.R. 197/2001, *"Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"*;
- la L.R. 37/2002, *"Disposizioni regionali in materia di espropri"*;
- la L.R. 26/2004, *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la D.G.R. 1138/2008, *"Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"""*;
- la D.G.R. 978/2010, *"Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"*;
- la D.G.R. 2088/2013, *"Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni 1965/1999 e 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts"*;

Richiamate:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. 13/2015 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 7/04/2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e trasferisce ad Arpae la competenza per il rilascio dell'autorizzazione delle linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23/07/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 e s.m.i., che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessioni in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018 con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

Richiamati inoltre:

- la Legge 06/12/1962, n. 1643 e il D.P.R. 04/02/1963, n. 36 relativi alla istituzione, alle competenze e all'organizzazione dell'ENEL, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/1992, n. 359, che ha trasformato l'Ente Nazionale Energia Elettrica – ENEL in ENEL S.p.A.;
- il Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 28 dicembre 1995 e s.m.i. *"Attribuzione all'Enel S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale"*;
- il D.Lgs. 16/03/1999, n. 79 che, in attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico interno dell'energia, con l'art. 13 ha disposto la costituzione di società separate, in base al quale l'ENEL S.p.A. ha costituito la nuova società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 *"Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data"*;
- il cambiamento di ragione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-distribuzione S.p.A. a partire dal 30/06/2016;

Considerato che con istanza del 10/12/2020, prot. E-DIS-10/12/2020-0792519, acquisita da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (di seguito Arpae – S.A.C.) di Forlì-Cesena al PG/2020/179198 del 10/12/2020, la Società E-distribuzione S.p.A., avente sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge Regionale n. 10/93 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", per la linea e gli impianti elettrici denominati *"Costruzione linea a 15 kV in doppia terna in cavo sotterraneo ad elica visibile per potenziamento impianti nella tratta compresa fra la cabina elettrica secondaria "SMISTAMENTO" NR. 147264 e la cabina "NU M.PETRA B" nr. 460091 incluso il collegamento alla cabina "LA PIEDA" nr. 143277"*, da realizzare in Comune di Sogliano al Rubicone (FC);

Preso atto che la Società E-distribuzione S.p.A. ha dichiarato, in particolare, che:

- l'intervento, che si svilupperà interamente in Comune di Sogliano, nelle località di Montepetra Bassa e Montecastello, è volto a preservare e potenziare la rete elettrica della Valle del Savio e andrà a soddisfare l'ingente fabbisogno di energia elettrica richiesto da attività imprenditoriali presenti nella zona;

- la realizzazione delle nuove linee elettriche avrà inoltre la funzione di migliorare la qualità e la sicurezza del servizio elettrico dell'intera area;
- è prevista la posa di un tratto di linea a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica visibile in doppia terna avente una lunghezza complessiva di circa 2,000 km; per la quasi totalità interesserà la strada provinciale S.P. n. 138 e per brevi tratti alcune proprietà private;
- l'intervento di razionalizzazione della rete in oggetto prevede anche la demolizione di circa 1,650 km linea esistente a 15 kV, di cui circa 1,335 km di linea aerea in conduttori nudi e circa 0,315 km in cavo interrato;
- non è prevista la costruzione di nuove cabine né la posa di nuovi trasformatori;
- la spesa presunta dell'intervento ammonta a circa € 430.000;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31/2017, l'intervento in progetto rientra tra le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica, in quanto trattandosi di una linea interrata, ad opere ultimate non vi sarà alcuna alterazione dello stato dei luoghi, né modifica permanente della morfologia del terreno e degli assetti vegetazionali;
- l'impianto in oggetto non è inserito nel "*Programma annuale degli interventi – Anno 2020*" pubblicato sul BURERT n. 52 del 04/03/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.R. 10/93 e dell'art. 18 della L.R. 26/04 e che pertanto è stato trasmesso l'avviso di integrazione al medesimo Programma pubblicato sul BURERT n. 424 del 09/12/2020;

Precisato che le principali caratteristiche tecniche delle opere previste dal progetto presentato sono di seguito riportate:

- lungo il tratto A-B, realizzazione di una nuova linea elettrica in MT in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 2 cavi AL 3x1x240 mmq (portata 400A – lunghezza km 0,070 circa) e posa di n. 3 tubazioni Ø160mm con scavo a cielo aperto in terreno naturale;
- lungo il tratto B-C, realizzazione di una nuova linea elettrica in MT in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 2 cavi AL 3x1x240 mmq (portata 400A – lunghezza km 0,575 circa) e posa di n. 3 tubazioni Ø160mm con T.O.C. su fosso strada provinciale SP 138;
- lungo il tratto C-D, realizzazione di una nuova linea elettrica in MT in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 2 cavi AL 3x1x240 mmq (portata 400A – lunghezza km 0,155 circa) e posa di n. 4 tubazioni Ø160mm con scavo cielo aperto su strada provinciale SP 138;
- lungo il tratto D-E, realizzazione di una nuova linea elettrica in MT in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 2 cavi AL 3x1x240 mmq (portata 400A – lunghezza km 0,110 circa) e posa di n. 4 tubazioni Ø160mm con scavo cielo aperto su strada asfaltata;
- lungo il tratto E-F, realizzazione di una nuova linea elettrica in MT in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 2 cavi AL 3x1x240 mmq (portata 400A – lunghezza km 0,490 circa) e posa di n. 4 tubazioni Ø160mm con scavo cielo aperto su strada provinciale SP 138 e su strada statale SS3 bis - E45;
- lungo il tratto F-G, realizzazione di una nuova linea elettrica in MT in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 2 cavi AL 3x1x240 mmq (portata 400A – lunghezza km 0,230 circa) e posa di n. 3 tubazioni Ø160mm con scavo cielo aperto su strada provinciale SP 138;
- lungo il tratto G-H, realizzazione di una nuova linea elettrica in MT in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 2 cavi AL 3x1x240 mmq (portata 400A – lunghezza km 0,350 circa) e posa di n. 3 tubazioni Ø160mm con T.O.C. su fosso strada provinciale SP 138;
- lungo il tratto H-I, realizzazione di una nuova linea elettrica in MT in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 2 cavi AL 3x1x240 mmq (portata 400A – Lunghezza km 0,020 circa) e posa di n. 3 tubazioni Ø160mm con scavo cielo aperto in terreno naturale;
- lungo il tratto A-L, demolizione di linea elettrica esistente in cavo sotterraneo (lunghezza km 0,010 circa);
- lungo il tratto L-M, demolizione di linea elettrica aerea esistente in conduttori nudi (lunghezza km 0,495 circa);

- lungo il tratto E-N, demolizione di linea elettrica esistente in cavo sotterraneo (lunghezza km 0,130 circa);
- lungo il tratto N-O, demolizione di linea elettrica aerea esistente in conduttori nudi (lunghezza km 0,415 circa);
- lungo il tratto O-P, demolizione di linea elettrica aerea esistente in conduttori nudi (lunghezza km 0,425 circa);
- lungo il tratto P-Q, demolizione di linea elettrica esistente in cavo sotterraneo (lunghezza km 0,015 circa);
- lungo il tratto Q-I, demolizione di linea elettrica esistente in cavo sotterraneo (lunghezza km 0,160 circa);

Evidenziato che:

- la Società E-distribuzione S.p.A. ha allegato all'istanza i seguenti elaborati tecnici, conservati in atti:
 - a) Elaborato denominato *"Progetto Definitivo – Disegno nr. 3574/1958_PD"*;
 - b) Elaborato denominato *"Strumenti Urbanistici del Comune di Sogliano al Rubicone – Disegno nr. 3574/1958_VU"*;
 - c) Elaborato denominato *"Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno nr. 3574/1958_VPE"*;
 - d) Elaborato denominato *"Relazione sulla Compatibilità ambientale e paesaggistica – Disegno nr. 3574/1958_AMB"*;
- tali elaborati sono stati predisposti con i contenuti richiesti dall'art. 2-bis, comma 4 della L.R. 10/93 per le opere non previste negli strumenti urbanistici;

Preso atto che la Società E-distribuzione S.p.A.:

- ha dichiarato che le opere in oggetto non sono previste negli strumenti urbanistici del Comune di Sogliano al Rubicone e che pertanto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2-bis della L.R. 10/93, comporterà variante agli stessi per la localizzazione della infrastruttura, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. 30/2000;
- ai fini dell'esame e dell'approvazione della variante urbanistica, ha predisposto l'elaborato tecnico denominato *"Relazione sulla Compatibilità ambientale e paesaggistica – Disegno nr. 3574/1958_AMB"*, come richiesto dall'art. 2-bis, comma 4 della L.R. 10/93 per le opere non previste negli strumenti urbanistici;
- ha richiesto per le opere elettriche in oggetto la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., e a tal fine è stato depositato l'elaborato *"Vincolo Preordinato all'Esproprio – Disegno nr. 3574/1958_VPE"*, in cui sono indicate le aree interessate ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- ha richiesto la dichiarazione di inamovibilità delle opere, motivandola, come riportato nell'elaborato tecnico *"Progetto Definitivo – Disegno nr. 3574/1958_PD"*, in relazione alla natura stessa dell'elettrodotto in progetto poiché interamente in cavo sotterraneo, all'importanza dell'opera stessa che rappresenterà un collegamento importantissimo per il servizio elettrico dell'area circostante ed è stata progettata privilegiando, per quanto possibile, la posa su strada al fine di *"riuscire meno pregiudizievole possibile al fondo servente"* come previsto dall'art. 121, comma 2 del R.D. 1775 del 11/12/1933 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici"*;

Preso atto inoltre che la Società E-distribuzione S.p.A. con la suddetta nota prot. E-DIS-10/12/2020-0792519 del 10/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/179198 del 10/12/2020, ha presentato per le opere in oggetto:

- l'Attestazione di conformità tecnica redatta ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 *"Codice delle comunicazioni elettroniche"* e la Dichiarazione attestante che nella fase di realizzazione degli impianti verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nella medesima Attestazione;

- la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, rilasciata dal progettista dell'impianto ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, costituente il nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;

Considerato che, come previsto dall'art. 3, comma 3 della L.R. 10/1993 e s.m.i., al fine di acquisire i necessari pareri previsti dagli artt. 111 e 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*), le valutazioni tecniche in merito ai campi elettromagnetici espresse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, le valutazioni circa la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) e gli altri nulla osta, o atti di assenso comunque necessari all'assunzione del provvedimento di autorizzazione anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., tenuto conto inoltre di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12 del D.Lgs. 152/06, con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/33343 del 02/03/2021, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena, in qualità di autorità procedente, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti/Aziende coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:

1. COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE: nulla osta ai fini territoriali e ambientali; nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 per eventuale attraversamento di strade od opere comunali; valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 10/93;
2. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA: conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura); nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 per la posa longitudinale dal km 15+810 al km 17+450 della Strada Provincia n. 138 "Savio" con n. 2 linee elettriche in cavo sotterraneo a 15kV (fuori centro abitato);
3. AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI CESENA – DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA: parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura); parere congiunto con Arpae ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici con le procedure dell'art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
4. MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI: nulla osta archeologico ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 22/02/1993, n. 10 e s.m.i.;
5. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna: nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775;
6. COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA: nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775) e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
7. AERONAUTICA MILITARE – COMANDO 1ª REGIONE AEREA: nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933, n. 1775) e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
8. MARINA MILITARE – COMANDO MARITTIMO NORD – Ufficio Infrastrutture e Demanio: nulla osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775) e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
9. AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: nulla osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere) e nulla osta idraulica ai sensi del R.D. n. 1175 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. 14/04/2004 per la realizzazione di n. 1 attraversamento superiore del Rio del

Molino con n. 2 linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo su sede stradale (ponte della S.P. n. 138 “Savio”), n. 1 attraversamento inferiore del Rio Trabocchi con n. 2 linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo e n. 2 attraversamenti superiori del Rio Sasso con n. 2 linee elettriche a 15 kV in cavi sotterranei su sede stradale (ponte della S.P. n. 138 “Savio”);

10. ANAS S.p.A.: nulla osta ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 23/02/1993, n. 10 relativamente all’attraversamento inferiore con linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV della Strada Statale 3bis (E45) Tiberina km 198+280;

11. ARPAE:

- Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali: parere in merito alla proposta di variante urbanistica;
- Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali: parere congiunto con AUSL DSP ai sensi dell’art. 4 della L.R. 10/93 relativamente all’esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell’art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
- S.A.C. di Forlì-Cesena: nulla osta ai fini minerari ai sensi dell’art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- Direzione Tecnica – Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”: nulla osta relativamente alla concessione per occupazione del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1175 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. 14/04/2004 per la realizzazione di n. 1 attraversamento superiore del Rio del Molino con n. 2 linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo su sede stradale (ponte della S.P. n. 138 “Savio”), n. 1 attraversamento inferiore del Rio Trabocchi con n. 2 linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo e n. 2 attraversamenti superiori del Rio Sasso con n. 2 linee elettriche a 15 kV in cavi sotterranei su sede stradale (ponte della S.P. n. 138 “Savio”);

Dato atto che in relazione alle procedure per l’autorizzazione e alle procedure espropriative definite dagli artt. 3 e 4-bis della L.R. 10/1993:

- la Società E-Distribuzione S.p.A. ha corredato la domanda di autorizzazione dell’elaborato denominato “*Vincolo Preordinato all’Esproprio Disegno nr. 3574/1958 VPE*”, contenente l’indicazione delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- con nota del 01/02/2021, PG/2021/16047, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha inviato le comunicazioni dirette ai proprietari delle aree interessate dall’intervento per permettere loro di partecipare al procedimento attraverso la visione del progetto e la possibilità di formulare osservazioni;
- Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha predisposto l’avviso di deposito che è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 10/93, in data 03/02/2021 nel B.U.R.E.R.T. e sul quotidiano “Corriere Romagna” edizione Cesena, diffuso nell’ambito territoriale interessato dall’intervento;
- l’avviso di deposito è stato inoltre pubblicato per 20 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Sogliano al Rubicone e all’Albo pretorio della Provincia di Forlì-Cesena a partire dal 03/02/2021;
- la domanda presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A., corredata dei documenti allegati e dell’elaborato ai fini dell’asservimento, è stata depositata presso Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena – Unità Sanzioni e Autorizzazioni Ambientali Specifiche per 20 giorni a partire dal 03/02/2021;
- nei successivi 20 giorni dal termine sopra riportato e a tutt’oggi non risultano pervenute ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena osservazioni al riguardo né da parte dei proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere in oggetto, né da parte di altri soggetti interessati;

Tenuto conto che:

- in relazione a quanto indicato nell’art. 3, comma 6 della L.R. 10/93, l’avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza di autorizzazione in oggetto ha coinciso con il giorno 03/02/2021, data di

pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia Romagna BURERT;

- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, fissato in 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi inoltrata con nota acquisita al protocollo di Arpae con il PG/2021/33343 del 02/03/2021, è scaduto il giorno 17/03/2021;
- con nota prot. n. 3025/2021 del 16/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con il PG/2021/41480, il Comune di Sogliano al Rubicone – Unità di Progetto – Ambiente Territorio Edilizia Privata ha richiesto l'adeguamento degli elaborati tecnici alle prescrizioni impartite dal Settore LL.PP. - Progettazione in data 04.03.2021 pgn 2525 e più precisamente di *“spostare sul lato opposto a quello indicato negli elaborati tecnici il posizionamento della linea e quindi provenendo dalla SP 138 di collocarla sul lato sx”*;
- con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/45734 del 24/03/2021, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha richiesto alla Società E-Distribuzione S.p.A. le integrazioni di cui alla suddetta nota prot. n. 3025/2021 del 16/03/2021, trasmessa dal Comune di Sogliano al Rubicone e ha sospeso i tempi del procedimento;
- con nota del 29/03/2021, prot. E-DIS-29/03/2021-0257043, ricevuta da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena in data 29/03/2021 e acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/49130, la Società E-Distribuzione S.p.A. ha provveduto ad inviare le integrazioni richieste, comunicando quanto segue:
“Confermiamo di prendere atto delle prescrizioni impartite dal Settore LL.PP. - Progettazione del Comune di Sogliano al Rubicone (‘‘spostare sul lato opposto a quello indicato negli elaborati tecnici il posizionamento della linea e quindi provenendo dalla SP 138 di collocarla sul lato sx’’) e precisiamo che una volta ottenuta l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico in oggetto ai sensi della Legge Regionale 22/02/1993 n. 10 e s.m.i., provvederemo, prima dell’inizio dei lavori e come di consueto, a richiedere al Comune sopra indicato, il permesso scavi per la manomissione della Strada Comunale. In questa fase forniremo indicazioni di dettaglio e recepiremo nel contempo eventuali osservazioni e condizioni speciali”;
- Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/52555 del 02/04/2021 ha trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi la documentazione integrativa presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A., precisando che i termini del procedimento hanno ripreso a decorrere dal giorno 29/03/2021;

Dato atto che da parte dei soggetti componenti della Conferenza di servizi decisoria, indetta con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/33343 del 02/03/2021, nella forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., risultavano pervenuti ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena di Forlì-Cesena i seguenti pareri/nulla osta necessari alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto in oggetto (reperibili, come tutta la documentazione relativa al presente procedimento, al seguente collegamento di Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1zpyzkM_hfP4MNsQRQUYcEozpRdyn5aWw?usp=sharing):

2. Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 79, Prot. Gen. n. 13223/2021 del 28/05/2021, trasmesso dal *“Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale”* della medesima Provincia con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/105686 del 06/07/2021;
3. Parere trasmesso da AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Cesena con nota prot. 2021/0094006/P del 09/04/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/54843 del 04/09/2021;
4. Parere relativo alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 trasmesso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. MIBACT|MIBACT_SABAP-RA_U02|21/12/2020|0017215-P, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/184883 del 21/12/2020;

Conferma parere relativo alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 trasmessa dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. MIBACT|MIBACT_SABAP-RA_U02|09/03/2021|0003550-P, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/37044 del 09/03/2021;

5. Nulla osta trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. Sezione di Bologna con nota prot. U.0255182.22-12-2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/186531 del 23/12/2020;
6. Nulla osta n. 20-2021 del 15/01/2021 trasmesso dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari con nota prot. M_D E24466 REG2021 0000848 del 20/01/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/9008 del 21/01/2021;
7. Nulla osta trasmesso dall'Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea con nota prot. M_D AMI001 REG2021 0005749 del 16/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/41648 del 17/03/2021;
8. Nulla osta trasmesso dal Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio con nota prot. M_D MARNORD0032939 del 15/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/181826 del 15/12/2020; Conferma nulla osta trasmessa dal Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio con nota prot. M_D MARNORD0008880 del 18/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/42664 del 18/03/2021;
9. Nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e del R.D. 29/07/1927, n. 1443, trasmesso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con nota prot. 25455 del 06/05/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/72274 del 06/05/2021;
11. Parere in merito alla proposta di variante urbanistica, trasmesso dall'APA – EST di Arpae con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/47921 del 29/03/2021;

Parere in merito alle valutazioni tecniche sui livelli di esposizione ai campi elettro-magnetici ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, trasmesso dall'U.P. Agenti Fisici SSA APA – EST di Arpae con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/4112 del 13/01/2021;

Parere trasmesso dall'Unità Concessioni Acque minerali e termali – S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae tramite e-mail dell' 11/06/2021;

Nulla osta relativamente alla concessione per occupazione del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1175 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. 14/04/2004 per la realizzazione di n. 2 attraversamenti del Rio Sasso, trasmesso dalla Direzione Tecnica di Arpae – Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/72919 del 07/05/2021;

Nulla osta relativamente alla concessione per occupazione del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1175 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. 14/04/2004 per la realizzazione di n. 1 attraversamento del Rio Trabocchi, trasmesso dalla Direzione Tecnica di Arpae – Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/72921 del 07/05/2021;

Nulla osta relativamente alla concessione per occupazione del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1175 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. 14/04/2004 per la realizzazione di n. 1 attraversamento del Rio Molino, trasmesso dalla Direzione Tecnica di Arpae – Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/72924 del 07/05/2021;

Dato atto che:

- che entro il giorno 05/06/2021, termine di 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di servizi stabilito dal comma 2 lettera c) dell'art 14- bis della L. 241/90 e s.m.i., **non erano pervenute** ad Arpae S.A.C di Forlì-Cesena **le determinazioni dei seguenti componenti della Conferenza di Servizi** relativamente agli aspetti di competenza evidenziati:
 1. Comune di Sogliano: il nulla osta ai fini territoriali e ambientali, il nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per eventuale attraversamento di strade od opere comunali, le valutazioni

in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 10/93;

10. ANAS S.p.A.: il nulla osta ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 23/02/1993, n. 10 relativamente all'attraversamento inferiore con linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV della Strada Statale 3bis (E45) Tiberina km 198+280;

- che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., **la mancata comunicazione** entro il termine del 20/05/2019 della determinazione di competenza da parte di un Ente o soggetto coinvolto nella Conferenza di servizi **equivale ad un assenso senza condizioni**;
- che pertanto **si è considerato acquisito l'assenso implicito da parte di:**

1. Comune di Sogliano in merito a:

- nulla osta ai fini territoriali e ambientali;
- nulla osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per eventuale attraversamento di strade od opere comunali;

10. ANAS S.p.A. in merito a:

- nulla osta ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e della L.R. 23/02/1993, n. 10 relativamente all'attraversamento inferiore con linea elettrica in cavo sotterraneo a 15 kV della Strada Statale 3bis (E45) Tiberina km 198+280;

Tenuto conto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nelle determinazioni sopra richiamate delle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, potevano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base di quanto sopra riportato, Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con nota acquisita al protocollo di Arpa con PG/2021/92246 del 11/06/2021 ha determinato la **conclusione positiva delle Conferenze di servizi decisorie**, che era stata indetta con nota acquisita al protocollo di Arpa con PG/2021/33343 del 02/03/2021, dando atto che vi erano le condizioni per procedere al rilascio della autorizzazione delle linee ed impianti elettrici in oggetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/93, che comporta, in relazione a quanto indicato nell'art. 2 bis comma 3 della L.R. 10/93, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sogliano al Rubicone per la localizzazione dell'opera, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dal momento che l'opera non risulta attualmente prevista negli strumenti urbanistici, e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopraccitati, fatta salva la valutazione in merito alla proposta di variante urbanistica da parte del Comune di Sogliano al Rubicone che si dovrà esprimere con deliberazione del Consiglio Comunale (ai sensi delle competenze individuate dall'art 42 del D.Lgs. 267/00);

Preso atto che successivamente il Consiglio del Comune di Sogliano al Rubicone con atto deliberativo C.C. n. 24 del 03/06/2021, trasmesso dal medesimo Comune con nota acquisita al protocollo di Arpa con PG/2021/98634 del 23/06/2021, ha deliberato:

"[...]"

1. *DI ESPRIMERE parere favorevole, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 L.R. 10/93 e s.m.i., in ordine alla "Costruzione linea a 15 kV in doppia terna in cavo sotterraneo ad elica visibile per potenziamento impianto nella tratta compresa fra la cabina elettrica secondaria "SMISTAMENTO" NR. 147264 e la cabina "NU M.PETRA B" nr. 460091 incluso il collegamento alla cabina "LA PIEDA" nr. 14327", da realizzare nelle località di Montepetra Bassa e Montecastello in Comune di Sogliano al Rubicone" (Rif. E-Distribuzione AUT_3574/1958);*
2. *DI DARE ATTO che il rilascio dell'Autorizzazione per la "Costruzione linea a 15 kV in doppia terna in cavo sotterraneo ad elica visibile per potenziamento impianto nella tratta compresa fra la cabina elettrica secondaria "SMISTAMENTO" NR. 147264 e la cabina "NU M.PETRA B" nr. 460091 incluso il collegamento*

alla cabina "LA PIEDA" nr. 14327", da realizzare nelle località di Montepetra Bassa e Montecastello in Comune di Sogliano al Rubicone" (Rif. Edistribuzione AUT_3574/1958), comporta variante urbanistica agli strumenti urbanistici comunali, in particolare al RUE, con apposizione del vincolo rispetto agli effetti della D.P.A. – Distanza di prima approssimazione (ex fascia di rispetto), ai sensi degli artt. 2 bis e 4 bis della L.R. 10/1993;

3. *DI DARE ATTO che la variante comporta la relativa modifica cartografica da apportarsi agli elaborati di RUE, per l'individuazione della DPA (ex fasce di rispetto L.R. n° 30/20000), nello specifico così come stabilito dall'art. 2Bis della L.R. n° 10/1993 e s.m.i., così come rappresentate nella documentazione depositata dal proponente, che seppur non materialmente allegata alla presente ma depositata agli atti dell'ufficio, ne costituisce parte integrante e sostanziale:*
 - 3574-1958_AMB-fd.pdf
 - 3574-1958_PD-fd.pdf
 - 3574-1958_VPE-fd.pdf
 - 3574-1958_VU-fd.pdf
4. *DI DARE ATTO che come stabilito dall'art 2 bis della L.R. n° 10/1993 e s.m.i. la vigente strumentazione, RUE, nello specifico Tavola 2.6 "Montepetra Bassa – Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio urbano", sarà variata integrandola con l'elaborato grafico redatto al proponente, elaborato 3574-1958_VU-fd.pdf, ridefinendolo quale Allegato 1 Tavola 2.6 "Montepetra Bassa – Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio urbano", che seppur non materialmente allegata alla presente ma depositata agli atti dell'ufficio, ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
5. *DI DARE ATTO che l'intervento di costruzione della nuova linea elettrica si configura come opera di rilevante interesse pubblico e che il rilascio dell'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e di inamovibilità delle opere;*
6. *DI PRECISARE che il presente provvedimento e gli atti devono essere pubblicati sul sito web comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;*
7. *DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, con sede a Forlì, in piazza Morgagni 9, per il seguito di competenza;*
8. *Di dichiarare stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. n° 267/2000. [...]"*;

Verificato che gli impianti in oggetto sono ritenuti conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti sulla base di quanto dichiarato dalla Società E-distribuzione S.p.A., come indicato nel parere di Arpae SSA APA – EST sopra riportato, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2021/4112 del 13/01/2021;

Dato atto che la Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. prov.le n. 15874 del 30/06/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/103144 del 01/07/2021, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale n. 644 del 25/06/2021 con la quale è stata concessa "l'occupazione di sottosuolo per la posa di nr. 2 linee elettriche in cavo sotterraneo a 15kV [...] fuori e dentro al centro abitato di Montepetra, lungo la SP 138 "Savio" dal km 15+810 al km 17+450 longitudinalmente", come anticipato con il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 79, Prot. Gen. n. 13223/2021 del 28/05/2021, in relazione agli accordi per la consegna ad ANAS S.p.A. del tratto della suddetta S.P. dal km 0+630 al km 41+500 avvenuta in data 08/04/2021;

Valutato che, in base a quanto sopra riportato:

- sussistono i requisiti per cui il presente provvedimento autorizzatorio, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2-bis comma 3 della L.R. 10/93 s.m.i, comporti variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sogliano al Rubicone, con la localizzazione dell'opera in oggetto e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, operata tramite modifica cartografica da apporsi alla Tavola 2.6 del RUE "Montepetra

Bassa – Limitazioni delle Attività di trasformazione e d'uso del territorio urbano” integrandola con l’elaborato grafico redatto da E-Distribuzione SpA “Strumenti Urbanistici del Comune di Sogliano al Rubicone – Disegno nr. 3574/1958_VU”, che viene ridefinito quale “Allegato 1 Tavola 2.6 Montepetra Bassa – Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio urbano”;

- sussistono inoltre i presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1 della L.R. 10/93 s.m.i.;
- ai fini della dichiarazione di inamovibilità si ritengono accoglibili le motivazioni riportate dalla Società E-distribuzione S.p.A. nell’elaborato “Progetto Definitivo – Disegno nr. 3574/1958_PD”;

Preso atto che con prot. n. E-DIS-29/06/2021-0552259, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/102330 del 30/06/2021, la Società E-distribuzione S.p.A.:

- ha dichiarato *“di accettare le modalità di esecuzione e le eventuali prescrizioni incluse nei consensi rilasciati da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti interessati dall’impianto in oggetto, ai quali sono state inoltrate le richieste di Nulla Osta, nessuna esclusa”;*
- al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, ha attestato di aver provveduto in modo virtuale all’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo (pari a € 16,00), di cui D.P.R. 642/1972 e s.m.i., facendo riferimento al Provvedimento Aut. AdE n. 133874/99;

Dato atto che il richiedente E-distribuzione S.p.A. non è soggetto all’obbligo di presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in quanto concessionario del servizio pubblico relativo all’attività di distribuzione dell’energia elettrica nel Comune di Cesena, sulla base del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 *“Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all’Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l’adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data”;*

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;*

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2020-1011 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito al Dr. Cristian Silvestroni l’Incarico di funzione denominato *“Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”;*

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, Titolare dell’Incarico di funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”*, in

riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., la Società E-distribuzione S.p.A., – Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000) **alla costruzione ed esercizio della linea ed impianto elettrico: “Costruzione linea a 15 kV in doppia terna in cavo sotterraneo ad elica visibile per potenziamento impianti nella tratta compresa fra la cabina elettrica secondaria “SMISTAMENTO” NR. 147264 e la cabina “NU M.PETRA B” nr. 460091 incluso il collegamento alla cabina “LA PIEDA” nr. 143277”** (Rif. E-Distribuzione AUT_3574/1958), da realizzare nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), in cavo a 15 kV sotterraneo per una lunghezza complessiva di 2,000 km, come dettagliato nel progetto definitivo presentato ad Arpaе – S.A.C. di Forlì-Cesena in data 10/12/2020, con nota prot. E-DIS-10/12/2020-0792519, acquisita al protocollo di Arpaе con PG/2020/179198 del 10/12/2020, così come integrato con nota prot. E-DIS-29/03/2021-0257043, acquisita al protocollo di Arpaе con PG/2021/49130, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1.1 la data di inizio dei lavori di costruzione della linea ed impianto elettrico in oggetto dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpaе – S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Sogliano al Rubicone;
 - 1.2 i lavori di costruzione dovranno devono essere condotti a termine e l'impianto dovrà **essere messo in esercizio entro 5 anni** dalla data del presente atto, salvo proroga da richiedere prima della scadenza stabilita;
 - 1.3 la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della **data di messa in esercizio** dell'impianto dovrà essere trasmessa ad Arpaе – S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Sogliano al Rubicone, **entro 3 mesi** da quando questa è avvenuta;
 - 1.4 l'impianto dovrà **essere collaudato** a norma dell'art. 9 della L.R. 10/1993 a cura del titolare dell'autorizzazione che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpaе – S.A.C. di Forlì-Cesena;
 - 1.5 l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando Arpaе da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
 - 1.6 la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
 - 1.7 dovrà essere rispettato quanto dichiarato nell'Attestazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. 259/03 e nella Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l'attestato di conformità tecnica in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto di cui trattasi, presentate ad Arpaе – S.A.C. di Forlì-Cesena con comunicazione prot. E-DIS-10/12/2020-0792519 del 10/12/2020, acquisita al protocollo di Arpaе con PG/2020/179198 del 10/12/2020;
2. **di stabilire** che la Società E-distribuzione S.p.A. deve inoltre adempiere alle **seguenti prescrizioni e condizioni**, contenute nei pareri e nulla osta espressi dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi,

indetta con atto acquisito al protocollo di Arpae con PG/2021/33343 del 02/03/2021 e conclusasi con atto acquisito al protocollo di Arpae con PG/2021/92246 del 11/06/2021:

2.1 Comune di Sogliano al Rubicone (Parere dell'Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici e Progettazione prot. n. 2525 del 04/03/2021, trasmesso dall'Unità di Progetto – Ambiente Territorio Edilizia Privata del medesimo Comune con nota prot. n. 3025 del 16/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/41480 del 17/03/2021):

2.1.1 per quanto riguarda la diramazione nella nuova zona artigianale interessata in località Montepetra Bassa, la linea elettrica dovrà essere collocata sul lato sinistro dell'area provenendo dalla S.P. 138;

2.2 Provincia di Forlì-Cesena (Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 79, Prot. Gen. n. 13223/2021 del 28/05/2021, trasmesso dal Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale della medesima Provincia con nota prot. 16303 del 06/07/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/105686 del 06/07/2021):

2.2.1 qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento di formazioni boschive, come rappresentate nelle Tav. 3 del P.T.C.P., il progetto dovrà prevedere opportune opere di mitigazione e/o compensazione, da definire sulla base di quanto determinato sia dall'art. 10, comma 8bis delle norme del P.T.C.P., sia dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 549/2012 *"Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 34/2018 e dell'art. 34 della L.R. 21/2011"*; entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere inviata una relazione in merito all'adempimento di tale prescrizione ad Arpae SAC di Forlì-Cesena, alla Provincia di Forlì-Cesena – Ufficio Urbanistica e al Comune di Sogliano al Rubicone;

2.2.2 ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 24/2017 e s.m.i.. *"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*, entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà trasmettere alla Provincia di Forlì-Cesena il tracciato elettrico realizzato con le relative D.P.A. (Distanza Prima Approssimazione), al fine di aggiornare la "Carta dei vincoli" del P.T.C.P.;

2.3 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (parere relativo alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, trasmesso con prot. MIBACT_SABAP-RA_U02|21/12/2020|0017215-P del 21/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae con il PG/2020/184883 del 21/12/2020, successivamente confermata con nota prot. MIBACT_SABAP-RA_U02|09/03/2021|0003550-P del 09/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con il PG/2021/37044 del 09/03/2021):

2.3.1 dovrà essere attivato un controllo archeologico in corso d'opera di tutte le attività di scavo, che dovrà essere eseguito da una ditta archeologica specializzata con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica della suddetta Soprintendenza, al fine di verificare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o di resti strutturali;

2.3.2 qualora nel corso del controllo si riscontri la presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, si dovrà procedere con alcune verifiche, allargamenti e/o approfondimenti mirati, ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione scientifica. Potranno, inoltre, essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali;

2.3.3 al termine dei lavori e delle verifiche archeologiche dovrà essere consegnata una Relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, anche nel caso di esito negativo, secondo i criteri definiti dal Regolamento acquisito da questa Soprintendenza con D.S. n. 24/2018;

- 2.4 **Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio** (nulla osta in merito alle servitù militari ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 e in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95) trasmesso con nota prot. M_D MARNORD0008880 del 18/03/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/42664 del 18/03/2021):
- 2.4.1 tenuto conto della tipologia di lavori da realizzare, la Società E-distribuzione S.p.A., nel realizzarli, dovrà effettuare le dovute indagini preliminari esplorative e dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie in materia;
- 2.5 **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna** (Determinazione Dirigenziale n. 1350 del 27/04/2021, con cui è stato rilasciato il nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e in base al comma 5 dell'art. 19 L.R. 13/2015, finalizzato al rilascio della concessione demaniale, per la costruzione di una linea elettrica a 15 KV (MT) in doppia terna in cavo sotterraneo ad elica visibile, relativa all'attraversamento del **Rio Sasso** (pratica Arpae **FC20T0093**), del **Rio Trabocchi** (pratica Arpae **FC20T0094**) e del **Rio del Molino** (pratica Arpae **FC20T0095**), trasmessa con nota prot. PC/2021/25455 del 06/05/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/72274 del 07/05/2021):
- 2.5.1 la durata del suddetto nulla osta idraulico è stabilita in **24 mesi** a decorrere dalla data della determina di concessione per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere, e pari alla durata prevista nell'atto di concessione rilasciata da Arpae Direzione Tecnica per l'occupazione dell'area demaniale (di cui al successivo punto 2.7 del presente provvedimento);
- 2.5.2 il soggetto autorizzato dovrà comunicare con un preavviso di almeno 5 giorni le date di inizio e fine dei lavori al suddetto Servizio Area Romagna a mezzo di:
- posta elettronica ai seguenti indirizzi:
stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it oppure
stpcforlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it
 - lettera: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285 - 47521 Cesena (FC);
- 2.5.3 l'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati da intendersi tutti parte integrante del suddetto nulla osta, anche se non materialmente allegati;
- 2.5.4 l'attraversamento in subalveo previsto del Rio Trabocchi, da effettuare con metodologia T.O.C., a una profondità superiore a 3,00 m dal fondo alveo, dovrà prevedere un adeguato rivestimento delle sponde e del fondo alveo mediante la posa di idoneo materiale lapideo o calcareo per uno sviluppo di almeno 3,00 mt a monte e 3,00 m a valle dell'attraversamento del corso d'acqua, senza alterazioni del profilo di fondo, allo scopo di evitare lo scalzamento delle condotte interrate;
- 2.5.5 le condotte interrate previste in attraversamento del **Rio Trabocchi**, dovranno essere adeguatamente segnalate con tabelle recanti le indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc.) posizionate in superficie in accordo col personale del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena – sede di Cesena, in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso;
- 2.5.6 il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza dell'esecuzione dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008), tenendo sollevato il suddetto Servizio da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

- 2.5.7 ogni modifica dell'entità dell'occupazione e/o alle modalità di esercizio dell'occupazione e della concessione dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata con specifico nulla osta idraulico dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
- 2.5.8 all'area oggetto della occupazione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- 2.5.9 è assolutamente vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;
- 2.5.10 il Richiedente è direttamente responsabile delle operazioni eseguite anche da terzi incaricati, sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;
- 2.5.11 il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTePC – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì – Cesena e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
- 2.5.12 il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- 2.5.13 il Richiedente è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico, pertanto tale nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. E' competenza del Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- 2.5.14 il Richiedente, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. Nello specifico la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica. Sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;
- 2.5.15 nessun onere potrà ricadere sull'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì – Cesena non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì – Cesena interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

- 2.5.16 è compito del Richiedente presentare e ottenere dalle Amministrazione competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, nello specifico nei casi in cui i cavi in attraversamento dei corsi d'acqua da posare lungo la sede stradale e le infrastrutture (ponti della S.P. n. 138 "Savio"), in relazione all'occupazione di che trattasi, nonché acquisire l'assenso del gestore della pubblica viabilità;
- 2.5.17 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì – Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
- 2.5.18 in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì – Cesena, può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal suddetto Servizio;
- 2.6 **Arpae – U.P. Agenti Fisici SSA APA - EST** (parere in merito alle valutazioni tecniche sui livelli di esposizione ai campi elettro-magnetici ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, trasmesso dall'U.P. Agenti Fisici SSA APA – EST di Arpae con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/4112 del 13/01/2021):
- 2.6.1 nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla linea, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
- 2.7 **Direzione Tecnica di Arpae – Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico"** (nulla osta relativamente alla concessione per occupazione del demanio idrico ai sensi del R.D. n. 1175 del 11/12/1933, della L.R. n. 10 del 23/02/1993 e della L.R. 14/04/2004 per la realizzazione di n. 2 attraversamenti del Rio Sasso, di n. 1 attraversamento del Rio Trabocchi e per la realizzazione di n. 1 attraversamento del Rio Molino, trasmessi con note acquisite al protocollo di Arpae rispettivamente con PG/2021/72919 del 07/05/2021, con PG/2021/72921 del 07/05/2021 e con PG/2021/72924 del 07/05/2021):
- 2.7.1 relativamente all'attraversamento del Rio Sasso (di cui al nulla osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 1350 del 27/04/2021, al fine dell'occupazione del demanio idrico mediante attraversamento inserito nel corpo stradale del corso d'acqua **Rio Sasso** con linea elettrica, **pratica Arpae FC20T0093**), l'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alla D.G.R. n. 1121 del 27/07/2009 e alla D.G.R. n. 1278 del 07/09/2009 *"Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa dei aree demaniali"* contenente l'Accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'Allegato A *"Prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas teleriscaldamento"* e l'Allegato B *"Modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico"* e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal nulla osta idraulico di cui alla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1350 del 27/04/2021. Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i., il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione è quantificato in **€ 66,37** (euro sessantasei/37) da

corrispondere alla Regione Emilia-Romagna come previsto dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG/2010/215381 del 30/09/2010;

2.7.2 relativamente all'attraversamento del Rio Sasso (di cui al nulla osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 1350 del 27/04/2021, al fine dell'occupazione del demanio idrico mediante attraversamento inserito nel corpo stradale del corso d'acqua **Rio Trabocchi** con linea elettrica, **pratica Arpae FC20T0094**), l'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alla D.G.R. n. 1121 del 27/07/2009 e alla D.G.R. n. 1278 del 07/09/2009 *"Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa dei aree demaniali"* contenente l'Accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'Allegato A *"Prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas teleriscaldamento"* e l'Allegato B *"Modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico"* e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal nulla osta idraulico di cui alla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1350 del 27/04/2021. Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i., il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione è quantificato in **€ 255,27** (euro duecentocinquanta/27) da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna come previsto dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG/2010/215381 del 30/09/2010;

2.7.3 relativamente all'attraversamento del Rio Sasso (di cui al nulla osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 1350 del 27/04/2021, al fine dell'occupazione del demanio idrico mediante attraversamento inserito nel corpo stradale del corso d'acqua **Rio Molino** con linea elettrica, **pratica Arpae FC20T0095**), l'occupazione demaniale dovrà essere realizzata in ottemperanza alla D.G.R. n. 1121 del 27/07/2009 e alla D.G.R. n. 1278 del 07/09/2009 *"Accordo Regione Emilia-Romagna – ENEL SPA per la gestione amministrativa dei aree demaniali"* contenente l'Accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL S.p.A. di cui è parte integrante l'Allegato A *"Prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua di linee elettriche e tubazioni gas teleriscaldamento"* e l'Allegato B *"Modalità di richiesta del nulla osta idraulico per le nuove interferenze con demanio idrico"* e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal nulla osta idraulico di cui alla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1350 del 27/04/2021. Ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i., il canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico relativo all'attraversamento in questione è quantificato in **€ 66,37** (euro sessantasei/37) da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna come previsto dall'accordo stipulato tra ENEL S.p.A. e la Regione Emilia-Romagna assunto a protocollo PG/2010/215381 del 30/09/2010;

3. **di dare atto** che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3 della L.R. 10/93 e s.m.i., **comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sogliano al Rubicone** con la localizzazione dell'opera in oggetto e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, operata tramite **modifica cartografica da apporsi alla Tavola 2.6 del RUE "Montepetra Bassa – Limitazioni delle Attività di trasformazione e d'uso del territorio urbano"**, integrandola con **l'elaborato grafico redatto da E-Distribuzione SpA "Strumenti Urbanistici del Comune di Sogliano al Rubicone – Disegno nr. 3574/1958 VU"**, che viene allegato quale **Allegato 1** al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante;
4. **di dichiarare la pubblica utilità ed inamovibilità dell'opera** ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 10/93;
5. **di provvedere a depositare**, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento

presso l'Ufficio Espropri del Comune di Sogliano al Rubicone, competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della L.R. 37/2002, in quanto trattasi di una infrastruttura lineare energetica che, per dimensioni o estensione, ha rilevanza o interesse esclusivamente locale;

6. **di trasmettere** il presente provvedimento al richiedente E-distribuzione S.p.A., al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza e a tutti gli altri Enti ed Aziende componenti della Conferenza di servizi indetta con nota del 02/03/2021, acquisita al protocollo di Arpa con PG/2021/33343 del 02/03/2021;
7. **di fare** salvi i diritti di terzi.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Per la Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

Il Responsabile dell'Incarico di funzione
"Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)"
Dr. Cristian Silvestroni*

*Firmata digitalmente secondo le norme vigenti

Allegato:

Allegato 1: *Strumenti Urbanistici del Comune di Sogliano al Rubicone – Disegno nr. 3574/1958_VU*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.